



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA CITTÀ E DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, VENA SUPERIORE, PISCOPIO E LONGOBARDI.

INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO CASA ITALIA DEL 7 NOVEMBRE 2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N° 8 DEL 09/02/2017. CIG: 8518526E06

PREMESSE

L'Amministrazione comunale - con Determinazione del Dirigente del Settore 5 n° 1361 del 25.11.2020 di Vibo Valentia ha indetto una gara telematica con procedura aperta tramite il sistema MEPA sul portale www.acquistinretepa.it per l'affidamento del **servizio di verifica della vulnerabilità sismica su alcuni edifici scolastici comunali di Vibo Valentia centro e periferie.**

Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal M.E.P.A. per la procedura aperta. A tal riguardo si rinvia al *“Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso”* reperibile al seguente link: <https://acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/>

La RDO al momento del suo invio sarà visibile sul portale www.acquistinretepa.it, anche alle imprese non abilitate al MEPA. Alla RDO aperta potranno partecipare tutti i Fornitori abilitati in possesso dai requisiti richiesti dal presente disciplinare; inoltre essendo la RDO aperta visibile a tutti sulla piattaforma, anche i Fornitori non ancora abilitati avranno la possibilità di abilitarsi, se interessati.

Qualunque impresa potrà inserire la propria offerta qualora in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente documento.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – Codice dei contratti pubblici (*in seguito: Codice*).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Vibo Valentia. Codice Istat 102047. **CIG: 8518526E06.**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'**ING. VINCENZO MACCARONI.**

Per la disciplina del servizio *“Vulnerabilità sismica”* CPV 71312000-8 nell'ambito dei *“Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione”* si rinvia al Capitolato Tecnico di dettaglio: Allegato 33 al Capitolato d'Oneri *“Servizi”* per l'abilitazione dei prestatori di *“Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”* ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per la disciplina del servizio *“Servizi di Laboratorio”*: CPV 71900000-7 – esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione e di laboratorio su terre e rocce – si rinvia al Capitolato Tecnico di dettaglio: Allegato 19 al Capitolato d'Oneri *“servizi”* per l'abilitazione dei prestatori di *“Servizi di valutazione della conformità”* ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La documentazione di gara comprende oltre ai documenti sopra specificati:



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

- Il Bando di Gara;
- Il Disciplinare di Gara;
- Le Condizioni Particolari RDO;
- **Modelli Vari** – da allegare alla richiesta di partecipazione;

Il Bando, il presente Disciplinare di Gara e le Condizioni particolari di RDO, corredati dagli allegati, sono disponibili sul sito: <http://www.comune.vibovalentia.vv.it> – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e sulla piattaforma telematica MEPA di Consip.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'incarico professionale in argomento ha per oggetto le verifiche tecniche delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica degli immobili a destinazione scolastica di competenza comunale, che comprendono l'espletamento delle seguenti attività indispensabili:

- ✓ raccolta e esame della documentazione disponibile o di quella reperibile presso altri Enti;
- ✓ sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura;
- ✓ rilievo strutturale dell'edificio;
- ✓ indagini conoscitive in situ e laboratorio;
- ✓ indagini di tipo geognostico e geotecnico;
- ✓ relazione geologica;
- ✓ individuazione della tipologia strutturale e dell'organismo resistente;
- ✓ valutazione del comportamento statico e sismico dell'edificio;
- ✓ individuazione quantitativa e qualitativa della vulnerabilità sismica;
- ✓ individuazione delle strategie di intervento e stima di massima dei costi relativi.

Le verifiche di tipo strutturale, sia rispetto ai carichi verticali che alle azioni sismiche (e loro combinazioni) dovranno essere condotte in conformità delle nuove norme NTC di cui **al decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e degli ulteriori riferimenti normativi che verranno emessi (circolare esplicativa) durante lo svolgimento dell'incarico**, nonché alle altre indicazioni regionali definiti dalla Regione Calabria.

Il servizio consiste, pertanto, nell'espletamento di tutte le attività, professionali ed accessorie, finalizzate alla verifica delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica, relative ai seguenti edifici scolastici comunali di Vibo Valentia:

Edificio scolastico	Codice edificio	Importi (IVA esclusa)	CUP
1. Infanzia – Cementificio	1020470804	€ 4.363,52	E49F18000000001
2. Primaria – Don Milani – Vena Sup.	1020470441	€ 6.077,25	E49F18000050001
3. Infanzia – Piscopio	1020470439	€ 5.462,70	E49F18000070001
4. Infanzia e Primaria – Longobardi	1020470805	€ 21.998,05	E49F18000120001
5. Primaria e Sec. I° Gr. – Buccarelli	1020470788	€ 22.630,85	E49F18000160001



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

Le verifiche dovranno essere effettuate mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali e quanto altro previsto dalle norme e/o necessario, per gli edifici pubblici avente carattere strategico ai fini della protezione civile e rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico, da effettuarsi in conformità delle norme tecniche statali, di cui al D.M. 17 gennaio 2018 (ex D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare n° 617/2009) e della normativa regionale in materia.

Il servizio è suddiviso in tre tipologie di prestazione:

- 1) **Prestazione principale** – Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica, esecuzione da parte di un professionista abilitato, della verifica sismica di livello 1 e 2 degli edifici (CPV 71312000-8);
- 2) **Prestazione secondaria 1** – Redazione Relazione geologica (CPV 71312000-8);
- 3) **Prestazione secondaria 2** – Servizi di laboratorio – tutte le attività di indagine minime previste dalla normativa di settore che sono indicate nel piano di indagini predisposto da questa Amministrazione, di cui all'art. 2, comma 5 delle condizioni particolari di RDO, nella misura tale da raggiungere un livello di conoscenza minimo pari a LC2 (CPV 71900000-7).

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

2.1 – IMPORTO:

Importo complessivo presunto a base di gara (*compensivo degli oneri contributivi e previdenziali*) è pari ad € **60.532,39** (*euro sessantamila cinquecentotrentadue,39*) di cui € **59.200,67** per i servizi principali e secondari (*importo soggetto a ribasso*), ed € **1.331,71** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così suddivisi:

- a) **Prestazione principale:** Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica – € **30.266,19**, CPV 71312000-8;
- b) **Prestazione secondaria 1:** Redazione Relazione geologica – € **3.026,62**, CPV-71312000-8;
- c) **Prestazione secondaria 2:** Servizi di laboratorio – € **27.239,57**, CPV-71900000-7.

L'importo dell'affidamento soggetto a ribasso è pari ad € **59.200,67**. L'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € **1.331,71**.

Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese (*incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche e relative attività edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente*), dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

L'importo della prestazione c) – Servizi di laboratorio – è superiore al 30% dell'importo totale del servizio da affidare. Poiché le indagini non possono essere subappaltate in toto il Fornitore aggiudicatario dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale per l'esecuzione di almeno parte della presente prestazione.

La relazione geologica dovrà essere predisposta e firmata da un geologo regolarmente iscritto



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

all'albo, e tale attività – ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs 50/2016 – non è subappaltabile.

Fanno parte della “Prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio” le prove previste dalle norme statali – ex D.M. 17 gennaio 2018 (ex D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare n° 617/2009) – e dalle norme regionali in materia, la realizzazione di saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e le eventuali indagini di carattere geologico e geotecnico sul terreno di fondazione, nel numero minimo necessario ai fini della redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica secondo la normativa vigente.

L'importo a base d'asta relativo alle verifiche tecniche delle condizioni statiche e di vulnerabilità sismica, così come stabilite dal Capitolato Tecnico al capo 6.2.1 “Vulnerabilità sismica”, è stato stimato a corpo come costo convenzionale comprensivo di tutte le “Attività di indagine minime previste” sopra indicate, delle spese e di quanto previsto dal paragrafo 9 dello stesso Capitolato Tecnico.

2.2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata complessiva dell'appalto è stimata in giorni **30** (trenta) naturali e consecutive, come meglio dettagliati nelle Condizioni particolari di RDO all'art. 4.

Si precisa che le prestazioni dovranno essere compiute su tutti gli edifici indicati contemporaneamente, pertanto il soggetto concorrente dovrà avere una struttura organizzativa che consenta l'espletamento delle prestazioni richieste su ogni edificio e in contemporanea, garantendo il rispetto dei tempi sopra indicati.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dell'abilitazione al MEPA secondo quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 e di seguito indicato.

Sono ammessi a partecipare alla RDO i soggetti che abbiano conseguito le abilitazioni necessarie all'inserimento delle offerte per il seguente bando di abilitazione “**Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni**” per la categoria “*Servizi Professionali – architetti, ingegneri, geologi, geometri, agronomi periti*” e per la categoria “*Servizi di valutazione della conformità*”

3.1 – SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del Codice dei contratti, i soggetti stessi che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del medesimo Codice, i soggetti di cui al predetto art. 46 riuniti o che intendono riunirsi o consorziarsi con i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- 1) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 2) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 co.1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- 3) requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa;

per come dettagliatamente indicati nel presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 2, 47 e 48 del Codice e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, n° 263.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

Ai sensi di quanto disposto dal “Regolamento recante la definizione dei requisiti devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee” approvato con D.M. 2 dicembre 2016, n° 263:

- le società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del Codice devono possedere i requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. 263/2016;
- le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera c) del Codice devono possedere i requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 263/2016;
- i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista. *(I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione).*

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 e gli operatori di cui all’art. 49 del Codice alle condizioni indicate, oltre alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

È vietato la contemporanea partecipazione alla gara, quale impresa singola o raggruppata, dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti di questa ai sensi dell’art. 89 del Codice, nonché l’avvalimento dei requisiti della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti partecipanti alla gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti.

Sono inoltre **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 D.L. 3 maggio 2010, n° 78 conv. in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara.

Il possesso dei requisiti generali può essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il Documento di Gara Unico Europeo – Parte III (di seguito DGUE). Per i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti l'Ente si avvarrà delle dichiarazioni rese a Consip per l'abilitazione al sistema MEPA.

Si precisa che, tenuto conto:

- 1) del divieto di subappalto della relazione geologica, ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016;
- 2) che la spesa per le indagini e le prove minime previste supera la quota massima subappaltabile, pari al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi;

per rispondere alla RDO è necessario che i “soggetti abilitati” siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti.

A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, l'incarico di cui al titolo deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili dovranno essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).

Le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 46 del D. LGS. 50/2016, nonché agli artt. 2-3-5 del decreto MIT n. 263/2016.

- 1) **Prestazione principale** – *Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica*: soggetti in possesso dei requisiti necessari all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria previsti dal D.M. 2 dicembre 2016, n° 263, ovvero: 1) **laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura** in capo al soggetto individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016; 2) **abilitazione** – *in capo al soggetto di cui al punto precedente* – all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale, **con anzianità non inferiore a 10 anni** (con riferimento alla data di pubblicazione del presente bando), tenuto conto della peculiarità delle prestazioni (ex art. 7 - L.1086/71);
- 2) **Prestazione secondaria 1** – *Relazione geologica*: **laurea in geologia e iscrizione al competente albo professionale** del soggetto – *indicato già in sede di presentazione*



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

dell'offerta – incaricato alla redazione e sottoscrizione della relazione geologica;

- 3) **Prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio:** soggetto iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto della prestazione.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il DGUE – Parte IV, lettera A.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Un fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura conseguito nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio pari ad almeno 2 volte l'importo stimato del servizio (*quindi pari ad € 121.064,77*);

Il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il DGUE – Parte IV, Sez. B.

Per la comprova di questo requisito i concorrenti, se selezionati, dovranno presentare:

- 1) I fornitori in forma societaria: copia dei bilanci riclassificati accompagnati dalla nota di deposito, con le relative note integrative;
- 2) Gli altri fornitori (in forme diversa da quella societaria), copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini IVA, accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio ai competenti uffici;
- 3) Per tutti i fornitori, copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;

C) CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui **all'art. 83, comma 1, lett. c)** del D. Lgs. 50/2016.

I servizi necessari alla dimostrazione del requisito dovranno essere indicati nel DGUE nella Parte IV lett. C specificando per ognuno l'oggetto della verifica sismica, l'importo dell'incarico al netto di oneri previdenziali e IVA, le date e la committenza.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, il possesso del requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati/consorziati con riferimento agli importi degli incarichi.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 le società costituite dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs 50/16 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale (*sia come professionista, socio, amministratore, dipendente, collaboratore, ecc.*) qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

In questo caso la non ammissione sarà da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società, consorzio di cui il soggetto è parte.

L'Amministrazione potrà procedere a verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti indicati, in caso di esito negativo, oltre all'esclusione del candidato, saranno fatte le comunicazioni d'ufficio alle Autorità Competenti.

Prestazione principale – Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica

- 1) Espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di invio dell'RDO, di servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica, di servizi di valutazione di vulnerabilità sismica su edifici e collaudo statico di edifici in zona sismica, per un importo stimato pari al doppio dell'importo stimato cui si riferisce la prestazione (€ 121.064,77).

N.B. Tale importo non può comprendere prove, campagne diagnostiche, redazione di progetti di qualunque livello, Direzione Lavori. Si precisa, pertanto, che qualora i contratti relativi agli incarichi di verifica espletati fossero comprensivi anche delle attività sopraccitate, il professionista dovrà tenerne conto decurtandoli.

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti tecnici precedentemente indicati, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

La zona sismica di riferimento deve essere almeno di livello 3;

- 2) Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e/o servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica, di servizi di valutazione di vulnerabilità sismica su edifici, progettazione di strutture di edifici in zona sismica, direzione lavori per l'esecuzione di opere strutturali e collaudo statico di edifici in zona sismica, ciascuno per un importo totale non inferiore allo 0,40 dell'importo stimato del servizio (€ 24.212,95).

La zona sismica di riferimento deve essere almeno di livello 3.

I servizi valutabili ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente l'invio della RDO, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il Fornitore deve allegare una distinta dei servizi svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa per ciascun servizio del committente, della tipologia di servizio reso con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione, del luogo ove è stato svolto il servizio ed il livello della zona sismica.

Al fine della predisposizione della distinta dei servizi l'Ente ha predisposto un modello che viene allegato al presente disciplinare – Modello 1.

La distinta con l'elenco dei servizi svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità prevista per le dichiarazioni.

Prestazione secondaria 1 – Relazione geologica

Espletamento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di invio dell'RDO, di servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione secondaria – relazione geologica, per un importo almeno pari al doppio del costo della redazione della relazione geologica (€ 6.053,24);



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

I servizi valutabili di relazione geologica sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente l'invio della RDO, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il Fornitore deve allegare una distinta dei servizi svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto completa per ciascun servizio del committente, della tipologia di servizio resa con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione.

Al fine della predisposizione della distinta dei servizi l'Ente ha predisposto un modello che viene allegato al presente disciplinare – Modello 1.

La distinta con l'elenco dei servizi svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità prevista per le dichiarazioni.

Prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio

Espletamento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di invio dell'RDO, di servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione, per un importo almeno pari al doppio dell'importo dei servizi di prove ed indagine (**€ 54.479,15**).

I Servizi di laboratorio valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente l'invio dell'RDO, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il Fornitore deve allegare una distinta dei servizi svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa per ciascun servizio del committente, della tipologia di servizio resa con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione.

Al fine della predisposizione della distinta dei servizi l'Ente ha predisposto un modello che viene allegato al presente disciplinare – Modello 1.

La distinta con l'elenco dei servizi svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità prevista per le dichiarazioni.

I servizi che verranno considerati sono quelli conclusi con buon esito e senza contestazione alla data di invio dell'RDO.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il DGUE – Parte IV, Sez. C.

I Fornitori abilitati al MEPA possono partecipare alla procedura anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete anche se prive di soggettività giuridica. In questo caso tutti gli operatori per conto dei quali il fornitore agisce devono essere a loro volta già abilitati al MEPA al momento della presentazione dell'offerta, ex art. 2 del "Capitolato d'oneri per l'abilitazione dei prestatori di servizi al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016".

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione d'imprese aderenti ad un contratto di rete o G.E.I.E., ciascun soggetto dovrà dichiarare l'attività e/o la quota che eseguirà ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, conformemente al modello allegato al presente disciplinare – Modello 3.

Nei raggruppamenti temporanei:

- ✓ il requisito dei servizi di punta di cui alla lettera C), punto 2 non è frazionabile e, pertanto,



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto costituente il raggruppamento;

- ✓ i requisiti previsti alle lettere B), e C) (*ad eccezione dei requisiti lettera C) punto 2*) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Per i raggruppamenti di tipo orizzontale:

- ✓ I requisiti di idoneità professionale sopra individuati dovranno essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento.
- ✓ I requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari alla partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- ✓ I requisiti posseduti dovranno corrispondere alle parti e/o quote di attività che il soggetto dichiara di eseguire.

Per i raggruppamenti di tipo verticale:

- ✓ la mandataria dovrà possedere e dichiarare i requisiti relativi alla prestazione principale – servizi di valutazione della vulnerabilità sismica;
- ✓ ciascuna delle mandanti dovrà possedere e dichiarare i requisiti relativi alle prestazioni secondarie che dichiarerà di assumere (*prestazione secondaria 1 – relazione geologica e prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio*).

Per i raggruppamenti di tipo misto:

si fa riferimento a quanto previsto ai due punti precedenti.

I requisiti posseduti dovranno corrispondere alle parti e/o quote di attività che il soggetto dichiara di eseguire.

I Fornitori all'atto di presentazione dell'offerta dovranno altresì dichiarare di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad altri concorrenti partecipanti alla gara, ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione.

3.3 - DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui sopra deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara mediante la presentazione del **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016.

Il documento deve essere predisposto e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un procuratore a mezzo firma digitale:

- 1) del Fornitore concorrente alla gara, in qualsiasi forma si presenti;
- 2) nel caso di partecipazione di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (*raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE*) da ciascuno



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

- degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 3) nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) e all'art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
 - 4) in caso di avvalimento dal Fornitore e dall'impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice.

3.4 – VERIFICA E COMPROVA DEI REQUISITI

I requisiti tecnico-professionali sopra indicati potranno essere comprovati mediante dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, fatture di liquidazione, eventuali certificati di regolare esecuzione del servizio.

Dalla documentazione deve comunque risultare:

- ✓ la descrizione del servizio;
- ✓ la zona sismica d'intervento;
- ✓ il periodo temporale di svolgimento de servizio;
- ✓ l'importo del servizio reso;
- ✓ tutti i nominativi dei professionisti che hanno reso il servizio.

Tutti gli operatori per conto dei quali il concorrente abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta.

Trattandosi di una RDO aperta visibile a tutti sulla piattaforma anche i soggetti non ancora abilitati avranno la possibilità di abilitarsi se interessati.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei precedenti commi.

3.5 – AVVALIMENTO

Il ricorso all'avvalimento è consentito solo se l'ausiliaria è già abilitata al MEPA.

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del codice, il concorrente, singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche appartenente al medesimo raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il Fornitore in caso di avvalimento deve presentare la documentazione prevista al successivo art. 8 lettera F.1).

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà – **a pena di esclusione dalla procedura** – allegare all'offerta:

1. una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di professionalità / capacità tecnica oggetto di avvalimento;
2. una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questi si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

3.6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 105 del Codice dei contratti.

L'affidatario può avvalersi del subappalto, per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. È esclusa la possibilità di subappalto per le relazioni geologiche secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del Codice dei contratti.

Il concorrente che intende ricorrere al cottimo o al subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lett. b) del Codice, deve dichiarare la propria intenzione conformemente alla Parte II – lettera D, del DGUE. In mancanza, il successivo subappalto è vietato.

La dichiarazione di subappalto è obbligatoria qualora il concorrente singolo o associato non sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio, comunque entro il limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

ART. 4 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'Ente si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110, comma 1, del Codice dei contratti e di effettuare le verifiche di cui all'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i.

ART. 5 – TIPO DI PROCEDURA E STRUMENTI

Procedura telematica tramite il sistema MEPA (www.acquistinretepa.it)

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RDO) con le modalità previste dal sistema per la procedura aperta.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso” reperibile al seguente link <https://acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/>

Le disposizioni del Manuale, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Le offerte dovranno essere presentate telematicamente sulla piattaforma del MEPA alla scadenza indicata al successivo art. 8.

La data di apertura della documentazione amministrativa verrà comunicata con un giorno di anticipo sulla piattaforma del MEPA. In seduta pubblica l’Ente procederà di seguito all’apertura della busta contenente l’offerta economica.

I punteggi dell’offerta economica verranno attribuiti automaticamente dal sistema MEPA secondo i criteri tabellari indicati al successivo articolo 7.

Dai punteggi attribuiti all’offerta economica verrà determinato il punteggio attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo si procederà alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Si procede all’**esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

L’Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall’art. 97, comma 6 del Codice.

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.

Una volta che l’aggiudicazione sia divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MEPA con l’invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore.

5.1 – SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara sarà nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composto da un numero dispari pari a tre (3) membri, in capo ai quali non devono sussistere cause ostative alla nomina.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

La Commissione nella fase di apertura delle offerte tecniche provvederà alla verifica della documentazione allegata dai Fornitori per ciascun elemento tabellare e quindi procederà alla conferma dell'offerta.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti, con le modalità stabilite al successivo art. 7 del presente disciplinare.

ART. 7 – PUNTEGGI E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avviene attraverso la piattaforma del MEPA.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le risposte alla RDO dovranno essere effettuate in modalità telematica sulla piattaforma del sistema di e-procurement per le amministrazioni dal sistema MEPA entro le ore **12:00** del **giorno 14/12/2020**.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il Concorrente dovrà allegare all'offerta una **dichiarazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10** del Codice dei contratti, riguardante i propri **costi della manodopera** e degli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l'esecuzione dei Servizi di indagine – prestazione secondaria n° 2 come da *“Modello 7 – Dichiarazione costi della manodopera per l'esecuzione dei Servizi di indagine – prestazione secondaria n° 2”*.

I costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016, sono richiesti dalla procedura tematica all'atto della formulazione dell'offerta.

L'offerta sarà considerata impegnativa per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione.

Qualora l'operatore economico revochi l'offerta dopo la scadenza del termine fissato per la sua presentazione e prima che siano decorsi i 180 giorni di cui al precedente comma, l'Ente procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria.

8.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione di carattere amministrativo confluirà nella virtuale *“Busta A”* in corrispondenza del passo 1 *“Denominazione e parametri”*.

I seguenti documenti costituiscono condizioni per la partecipazione:

A) Domanda di partecipazione

Redatta secondo il Modello (Modello 6), sottoscritta mediante firma digitale dal Legale rappresentante del Fornitore o dalla persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

La domanda deve essere sottoscritta con le modalità sopra indicate:

- ✓ in caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, GEIE già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dalla impresa capogruppo;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

B) Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale

Resa ai sensi del DPR 445/2000 mediante presentazione del DGUE o redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare.

Il DGUE o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere debitamente datati e sottoscritti con firma elettronica dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente.

La dichiarazione sostitutiva o il DGUE dovranno essere prodotti, compilati e sottoscritti secondo le indicazioni che seguono:

- a) nel caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari e GEIE già costituiti o non ancora costituiti, aggregazioni tra le imprese aderenti a contratto di rete, Consorzi di cui al comma 1 lettere d), e), f), dell'art. 45, comma 2 e dell'art. 46, comma 1, lettera f) del codice, da ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- b) nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) e 46, comma 1 lettera f, del codice, anche dalla consorziata esecutrice;
- c) in caso di avalimento di cui all'art. 89 del codice, anche dall'impresa ausiliaria;
- d) nel caso di partecipazione di professionisti associati, l'associazione produce un unico DGUE, sottoscritto da tutti i componenti l'associazione, i dati dei quali dovranno



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

essere riportati nella Parte II, Sez. B.

ATTENZIONE:

- ✓ i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) e 46 lettera f) del Codice dovranno indicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del citato decreto, per quali consorziati il consorzio concorre, compilando l'apposita Sezione A della Parte II "Forma di partecipazione" del DGUE. Nei confronti di questi ultimi opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4quater del D.L. n° 5/2009: l'operatore organo comune dovrà indicare per quali imprese la rete concorre, compilando l'apposita Sezione A della Parte II "Forma di partecipazione" del DGUE. Nei confronti di questi ultimi opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante.

N.B. Nel caso di partecipazione in forma associata (raggruppamento temporaneo, consorzio) dovrà essere presentato un distinto DGUE per ogni soggetto riunito, indicando nella parte II – forma della partecipazione – tutti gli operatori economici che partecipano al gruppo di operatori economici già costituito in qualità di mandanti e di mandatario ovvero tutti gli operatori economici che parteciperanno al gruppo da costituirsi in caso di aggiudicazione in qualità di mandanti e di mandatario designato;

In tutti i casi, alle dichiarazioni corrispondenti ai DGUE dovranno essere allegati i documenti di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e s.m.i.).

C) Cauzione provvisoria

Pari al 2% dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 del Codice, da prestare preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme allo "schema tipo 1.1" di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n° 31.

La garanzia dovrà prevedere:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
3. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
4. validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è posta a garanzia del rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Protocollo di Legalità. Il deposito cauzionale resta vincolato per la ditta aggiudicataria fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Lo svincolo dei depositi cauzionali provvisori per le altre ditte avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace della gara.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 nelle ipotesi e con le modalità ivi previste.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione che ne dà diritto.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione che dà diritto alla riduzione, il raggruppamento stesso può beneficiare della medesima, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) e 46 lettera f) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La cauzione provvisoria deve essere prodotta:

- ✓ in caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) e di cui all'art. 46, comma 1, lettera f del Codice e GEIE già costituiti, dalla Impresa capogruppo ovvero dal consorzio con indicazione che il soggetto contraente è il Raggruppamento, GEIE o consorzio;
- ✓ in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

D) Patto di Integrità

Patto di integrità sottoscritto, per accettazione, con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona avente il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di rete o GEIE non costituiti il Patto dovrà essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti agli stessi.

E) Ulteriore documentazione da presentare per casi specifici

E.1) NEL CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 89 DEL D. LGS. 50/2016

Il fornitore in caso di avvalimento è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione attestante la volontà di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, conformemente al Modello 5, allegato al presente disciplinare;



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

- b) una dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria di essere in possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento, verificabile ai sensi degli artt. 81, 86 e 88 del D. Lgs 50/2016 per le parti di competenza, conformemente al Modello 1, allegato al presente disciplinare;
- c) una dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, conformemente allo schema allegato al presente disciplinare – Modello 4, che forma parte integrante del presente disciplinare, con cui l'impresa stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi:
 - ✓ oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - ✓ durata;
 - ✓ ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- e) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d) l'impresa concorrente può dichiarare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

E.2) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI E GEIE COSTITUENDI AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 8 DEL CODICE

dovrà essere prodotto e sottoscritto da ciascuna delle imprese che ne faranno parte l'impegno a conferire mandato collettivo speciale all'impresa indicata come capogruppo, in caso di aggiudicazione, conformemente al modello allegato al presente disciplinare – Modello 3;

E.3) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI GIÀ COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL CODICE

dovrà essere prodotto mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla impresa capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della parte e/o quota di appalto che sarà eseguito da ciascuno di essi;

E.4) IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE B) E C) E 46 LETTERA F) E DI CONSORZI ORDINARI E GEIE GIÀ COSTITUITI

dovrà essere prodotto atto costitutivo o statuto del consorzio o GEIE. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicato il soggetto designato quale capogruppo.

E.5) IN CASO DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA O DI PROFESSIONISTI



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

dovrà essere prodotto organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 263 del 2 dicembre 2016;

E.6) NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

- ✓ copia autentica del contratto di rete
- 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009:

Il contratto di rete dovrà essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD dovrà recare l'indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009: il contratto di rete dovrà redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD dovrà recare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata quale mandataria e l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa aderente all'aggregazione in gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna; si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - a) Il contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticato ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD dovrà recare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al soggetto designato quale mandatario, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante la quota di partecipazione di ciascuna impresa aderente all'aggregazione in gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; ovvero
 - b) il contratto di rete deve essere accompagnato dalle DICHIARAZIONI rese conformemente al modello allegato al presente disciplinare – Modello 3 – da ciascun concorrente aderente al contratto stesso, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la parte e/o quota di appalto che sarà eseguita da ciascun componente.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

Si precisa che, in entrambe le ipotesi di cui al punto 3, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

ART. 9 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

ART. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – *non superiore a dieci giorni* – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

l'Ente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l'Ente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Ente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART .11 – COMUNICAZIONI CON I FORNITORI

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra Ente e Fornitori avverranno, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, a mezzo strumenti elettronici.

Per garantire tracciabilità ed affidabilità nello scambio di informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni transiteranno sul sistema MEPA nell' "**Area Comunicazioni**".

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura in oggetto, sono eseguite utilizzando i mezzi elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". A riguardo si fa rinvio a quanto indicato al punto 4.4. – Comunicazioni – del "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso" reperibile al seguente link <https://acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/>

Nel caso la comunicazione non riguardi destinatari specifici verrà esposta nell'area "Comunicazioni" alla sezione "**Comunicati**" e non sarà oggetto di invio. Il comunicato sarà disponibile nel dettaglio dell'RDO a chiunque vi acceda per consultarne i dettagli.

Le comunicazioni relative all'elenco dei candidati ammessi ed esclusi dall'aggiudicazione definitiva saranno validamente ed efficacemente effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Fornitore in sede di abilitazione al bando.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s' intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Chiarimenti ed informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti sul sistema MEPA nell'area "Comunicazioni" o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo settore5_comune_vv@legalmail.it entro e non oltre cinque giorni prima del termine di scadenza della gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 12 – RINVII



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Area 3 – Settore 5

Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione e Reti

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si farà riferimento:

1. al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti”;
2. alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all’art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia;
3. alle Condizioni particolari di RDO.

ART. 13 – PATTO DI INTEGRITÀ

Patto di integrità sottoscritto, per accettazione, con firma digitale dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico o da persona avente il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di rete o GEIE non costituiti il Patto dovrà essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti agli stessi.

ART. 14 – DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEI FORNITORI

L’Amministrazione mette a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione utile alla formulazione dell’offerta.

Vibo Valentia 16.11.2020

Il Dirigente del Settore 5

(DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93